



COMUNE DI BOTTICINO

Provincia di Brescia

SEGRETERIA

ORDINANZA N.	51
DATA DI EMISSIONE	11/09/2020

OGGETTO :

ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE EX. ART. 50 D.LGS. 268/2000 FINALIZZATA AD AGEVOLARE L'INGRESSO DEGLI ALUNNI AGLI ISTITUTI SCOLASTICI DEL COMUNE DI BOTTICINO

IL SINDACO

VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 recante “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19” convertito con modificazioni dalla L. 22 maggio 2020, n. 35 ed in particolare l'articolo 3;

VISTO il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22 recante “Misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato, nonché in materia di procedure concorsuali e di abilitazione e per la continuità della gestione accademica”, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020 n. 41;

VISTO il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33 recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» pubblicato nella Gazzetta ufficiale - Serie generale - n. 125 del 16 maggio 2020;

VISTO il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83 recante “Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020” che proroga fino al 15 ottobre lo stato di emergenza e le misure di contenimento dell'epidemia di cui ai decreti-legge 25 marzo 2020, n. 19 e 16 maggio 2020, n. 33;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 7 agosto 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del 1 decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19” (Gazzetta Ufficiale n. 198 dell'8 agosto 2020) ed in particolare l'art. 1 che consente lo svolgimento delle attività economiche nel rispetto dei protocolli e linee guida nazionali e regionali;

VISTO l'allegato 9 del predetto D.P.C.M. 7 agosto 2020 che contiene le “Linee guida per la riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative” approvate in data 6 agosto 2020 dalla Conferenza delle Regioni e province autonome che aggiornano le precedenti Linee guida del 9 luglio 2020 con riguardo a utilizzo di materiali per attività ludiche quali carte da gioco (scheda

attività di ristorazione), fruizione della saune (schede attività ricettive, servizi alla persona e strutture termali e centri benessere), collezioni delle biblioteche e degli archivi (scheda musei, archivi e biblioteche);

VISTO il D.P.C.M. del 7 settembre 2020 che proroga le misure di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 agosto 2020 sino al 7 ottobre 2020, e che apporta delle modificazioni al suddetto DPCM ed in particolare sostituisce il primo periodo dell'articolo 1, comma 6, lettera r), con il seguente: “r) ferma restando la ripresa delle attività dei servizi educativi e dell'attività didattica delle scuole di ogni ordine e grado secondo i rispettivi calendari, le istituzioni scolastiche continuano a predisporre ogni misura utile all'avvio nonché al regolare svolgimento dell'anno scolastico 2020/2021, anche sulla base delle indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-COV-2, elaborate dall'Istituto Superiore di Sanità di cui all'allegato 21”; al secondo periodo le parole “sono consentiti” sono sostituite dalle seguenti “sono altresì consentiti”; al terzo periodo la parola “altresì” è sostituita dalla seguente “parimenti”;

VISTA l'Ordinanza del Ministro dell'Istruzione n. 69 del 23 luglio 2020;

PRESO ATTO dei chiarimenti forniti dal Ministero dell'Istruzione in data 9 agosto 2020 in merito all'Ordinanza del Ministro dell'Istruzione n. 69 del 23 luglio 2020, che riconoscono e riconfermano la competenza regionale in merito alla determinazione del calendario scolastico e la conseguente possibilità di anticipare o posticipare l'avvio delle lezioni per la scuola dell'infanzia rispetto a quanto previsto dalla predetta ordinanza ministeriale;

VISTA l'Ordinanza della Regione Lombardia n. 596 del 13.08.2020 che stabilisce la data di avvio delle lezioni per il giorno 14 settembre 2020 per tutti gli ordini e gradi di istruzione e per i percorsi di istruzione e formazione professionale;

VISTA l'Ordinanza n. 604 del 10/09/2020;

VISTA la Delibera dell'Istituto Comprensivo Statale di Botticino che approva il calendario scolastico delle scuole di Botticino;

VALUTATO che gli spazi antistanti alcuni plessi scolastici del Comune di Botticino sono di ridotte dimensioni ed insufficienti a garantire i necessari distanziamenti con conseguente possibile rischio di formazione di assembramenti;

RITENUTO di dover agevolare, per quanto possibile, l'ingresso degli alunni presso gli Istituti Scolastici frequentati secondo le modalità operative stabilite dal Dirigente Scolastico competente garantendo gli spazi necessari per un regolare e distanziato afflusso;

DATO ATTO che, con nota in data 08/09/2020, la D.G. Territorio e Protezione Civile - U.O. Protezione Civile di Regione Lombardia ha comunicato che l'impiego del volontariato di protezione civile all'esterno delle scuole per assicurare e sorvegliare il distanziamento della popolazione e degli studenti NON rientra tra le attività consentite;

SENTITO il Dirigente scolastico;

RICHIAMATO l'art 50 comma 5 del D. Lgs. n. 267/2000 Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

Tutto ciò premesso

ORDINA

- di richiamare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- di destinare a spazio pubblico i giardini interni dei plessi scolastici T. Speri, T. Secchi e G. Scalvini, per tutti i giorni di apertura delle scuole come da calendario scolastico approvato con Delibera dell'Istituto dalle ore 07.50 alle 08.10;
- di dare atto che per i periodi temporali sopra indicati dette aree costituiscono aree pubbliche che possono essere utilizzate dagli alunni e dai rispettivi accompagnatori per lo stazionamento antecedente all'ingresso a scuola;
- di evidenziare che in dette aree negli orari sopra indicati, trattandosi di area pubblica, non sono presenti sorveglianti o tutori per gli alunni che, quindi, rimangono sotto la custodia dei propri accompagnatori;
- di ribadire che l'Amministrazione Comunale e l'Istituto Scolastico non hanno alcuna responsabilità di sorveglianza e/o custodia degli alunni e che, pertanto, la responsabilità di quanto accade in detti spazi negli orari sopra indicati ricade unicamente sui genitori, o loro delegati;
- di dare atto che la presente ordinanza è valida dal 14 Settembre p.v. fino al termine dell'emergenza Covid-19 salvo diverso espresso provvedimento.

DISPONE di trasmettere la presente ordinanza al Prefetto di Brescia, alle Forze di Polizia ed al Settore Polizia Locale del Comune di Botticino

DA' MANDATO

- al Settore Polizia Locale di affiggere appositi avvisi informativi in corrispondenza delle aree pubbliche sopra indicate;
- di pubblicare la presente ordinanza all'Albo Pretorio del Comune di Botticino sul sito internet istituzionale www.comune.botticino.bs.it, ove sarà pubblicato per 15 (quindici) giorni. INFORMA che avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso avanti al T.A.R. della Lombardia, ai sensi e nei termini previsti dal D. Lgs. 2 luglio 2010, n. 104, o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

Il Sindaco
Gianbattista Quecchia / INFOCERT SPA
Atto sottoscritto digitalmente